
La tutela della privacy negli studi professionali

Data Articolo: 19 Giugno 2015

Autore Articolo: Luca Cenisi

Il **diritto alla protezione dei propri dati personali** è un tema che, specie in conseguenza dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie informatiche e dei rischi ad esse collegati, sta assumendo un rilievo sempre maggiore.

A stabilire le modalità di raccolta e trattamento di tali dati è il **D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196** ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il quale trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti (privati, aziende e liberi professionisti) che nell'esercizio della loro attività trattano dati personali riferiti a soggetti terzi, come i propri clienti.

L'art. 13, comma 1 del Codice stabilisce infatti che *"l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto"* circa una serie di elementi, in particolare:

- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art. 7 (diritto di accesso ai dati, alla loro rettifica o cancellazione in caso di trattamento non conforme, ecc.);
- l'identità del Titolare del trattamento e degli eventuali Responsabili.

La c.d. **Informativa**, dunque, non deve essere fornita necessariamente per iscritto, essendo sufficiente una comunicazione verbale. Va da sé che, al fine di garantire una maggior tutela allo Studio e allo stesso cliente, sia comunque altamente raccomandata l'adozione di un modello scritto, che in tal senso svolgerà un'importante funzione probatoria.

Ma l'**Informativa** dev'essere comunicata al cliente anche per permettere a quest'ultimo di prestare

validamente il **proprio consenso**, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Codice. Oltre a dover essere esplicito, infatti, *“il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13”* (art. 23, co. 3).

Un discorso particolare meritano i c.d. **“dati sensibili”**, ossia quei dati riferiti alla persona che ne rivelano l'origine razziale, le convinzioni religiose o politiche, lo stato di salute, la vita sessuale ed altre informazioni ritenute meritevoli di una tutela rafforzata. In questi casi, infatti, il trattamento è ammesso solo previo consenso scritto dell'interessato e nel rispetto di quanto stabilito da apposita autorizzazione del Garante, ai sensi dell'art. 26.

Per i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, il Garante ha rilasciato, in data 11 dicembre 2014, l'**Autorizzazione n. 4/2014**, autorizzando così anche i commercialisti (insieme ai loro collaboratori, ai praticanti e ai tirocinanti) al trattamento dei dati sensibili dei propri clienti, *“per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi”* (art. 2, secondo periodo).

Nel prevedere una serie di **misure minime di sicurezza** per la conservazione dei dati su supporti informatici, il Codice della **privacy** stabilisce anche una serie di **sanzioni** in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute, sia di tipo amministrativo (con somme che possono arrivare anche a 60.000 Euro), sia di tipo penale (con reclusione fino a 3 anni per i casi più gravi).

Luca Cenisi – Centro Studi CGN